

CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI IMMOBILE NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI
MONTEGIORGIO OVE ATTIVARE E GESTIRE UN SERVIZIO DI SEZIONE PRIMAVERA DAL
..... AL, MESI DI AGOSTO ESCLUSI"

L'anno, il giorno del mese di nella sede del Comune di Montegiorgio, sita in Montegiorgio, Piazza Matteotti n. 33;

TRA

- 1) La sig.ra nata....., la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, vece e legale rappresentanza del COMUNE DI MONTEGIORGIO, con sede P.zza Matteotti 33, C.F. 81002030443, nella sua qualità di funzionario responsabile del servizio servizi sociali, per conto del Comune stesso in virtù delle norme del vigente Statuto Comunale e del disposto degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000, del provvedimento del Sindaco del Comune di Montegiorgio n° delnonché in esecuzione della determinazione n.del.....;

E

- 2) Il sig....., nato a(....) ile residente a in via, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, conto e vece della con sede in, Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n....., di seguito denominata Ditta

PREMESSO

- Che, con deliberazione consiliare di C.C. n.del....., esecutiva nei modi di legge é stato stabilito di concedere in uso un immobile nella disponibilità del Comune di Montegiorgio ove attivare e gestire un servizio di Sezione Primavera.
- Che, con determinazione del Responsabile del Servizio Servizi Sociali, n. del, veniva stabilito di affidare alla ditta "....." con sede in, via n., di seguito denominata ".....la concessione in comodato di immobile nella disponibilità del comune di montegiorgio ove attivare e gestire un servizio di sezione primavera dal al, mesi di agosto esclusi";
- Che, precedentemente alla stipula del presente contratto la ditta di, ha tra l'altro, provveduto a presentare la documentazione in sede di contrattazione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Il Comune di Montegiorgio, come sopra rappresentato, affida alla ditta ".....", con sede legale in, via n..... che, come sopra rappresentata, accetta, la concessione in uso di un immobile comunale sito in via Dante Matii s.n.c. ove attivare e gestire un Servizio di **Sezione Primavera**. L'espletamento del servizio predetto sarà disciplinato, tra l'altro, dall'articolato che segue:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Concessione in uso dei locali comunali (catasto foglio....mappa); Nella struttura predetta dovrà essere attivato e gestito il Servizio Sezione Primavera comprendente, tra l'altro:
 - a) assistenza e vigilanza ai minori attraverso la organizzazione degli ambienti (uso dei locali, giochi, attrezzature) e della giornata (programma di attività per lo sviluppo motorio e di gioco);
 - b) pulizia, cura, igiene personale dei bambini, cambio degli indumenti;
 - c) acquisto, preparazione e distribuzione dei pasti e cura dell'igiene degli alimenti;
 - d) pulizia giornaliera dei locali, raccolta materiali di rifiuto ed immondizie, lavaggio e disinfezione giornaliera dei gabinetti, pulizia dei vetri, finestre e porte, ripulitura degli arredi e zoccolature mediante spolveratura.
 - e) fornitura del materiale didattico e di facile consumo;

- f) gestione del servizio di refezione scolastica (preparazione e distribuzione pasti - assistenza ai pasti).
2. L'immobile e gli impianti fissi sono consegnati alla ditta per tutta la durata della presente convenzione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto.
 3. Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e degli impianti fissi, in contraddittorio tra le parti.
 4. Alla scadenza la ditta è tenuta a riconsegnare l'immobile e gli impianti fissi in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
 5. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.
 6. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
 7. Trascorso inutilmente il termine predetto l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
 8. I servizi dovranno essere gestiti in conformità e nel rispetto, tra gli altri, della LR. n. 9/2003, del R.R. 13/2004, del R.R. 1/2008 e del Regolamento comunale disciplinante il servizio di asilo nido e sezione primavera del DLGS n° 39 del 4 marzo 2014.
 9. Alla formazione delle graduatorie di ammissione al servizio provvede il Comune di Montegiorgio.

Art. 2

LUOGO DI ESECUZIONE E SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere espletato presso la struttura sede della sezione primavera, sita in Montegiorgio, via D. Mattii, s.n.c.
2. La struttura è riservata a bambini e bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi nel numero massimo indicato nell'atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ed il rapporto educatori/utenti non potrà essere inferiore ad 1 a 10, oltre personale inserviente ed eventuale di cucina
3. La frequenza potrà a tempo pieno (8 ore) o tempo parziale. Deve intendersi, di norma, "frequenza a tempo pieno" quella attivata per l'arco orario giornaliero 8.00- 16.00. Deve intendersi, di norma, "frequenza a tempo parziale" quelle inferiori alle ore 8 ma superiori alle ore 4.
4. L'ammissione alla struttura è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale.

Art. 3

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:
 - la manutenzione dei beni immobili e degli impianti fissi, ad eccezione della piccola manutenzione (art. 1609 c.c.);
 - i consumi per riscaldamento, fornitura d'acqua potabile ed energia elettrica, necessarie utenze varie.
2. Il Comune provvederà, altresì, all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei bambini alla sezione primavera ed alla loro assegnazione, alla sezione stessa, entro il limite massimo consentito.
3. Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Montegiorgio o un suo delegato, è il Referente nei rapporti con la ditta

Art. 4

OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà attivare e gestire il servizio di **"Sezione Primavera"** entro il mese di

2. Il concessionario si impegna ad accogliere nel servizio tutti i bambini/e iscritti o iscrivibili, inseriti nella graduatoria appositamente fornita dal Comune di Montegiorgio, fino alla capienza massima della struttura. Si impegna altresì ad ospitare gratuitamente, fino ad un max di 3 minori segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
3. La ditta è tenuta ad attivare e gestire i servizi per i bambini iscritti alla sezione primavera, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e di un apposito Progetto educativo ed organizzativo.
4. Il rapporto educatori/utenti non potrà essere inferiore, di norma, ad 1 a 10 oltre al personale inserviente e di cucina.
5. L'orario di apertura giornaliero non potrà essere inferiore all'intervallo tra le ore **8,00 e le 16,00**.
6. La ditta assume, tra l'altro, l'obbligo di svolgere, organizzare e gestire autonomamente il servizio di sezione primavera nel rispetto della presente convenzione, evitando interruzioni o sospensioni dei servizi stessi.
7. La ditta dovrà, preventivamente, concordare, con l'amministrazione comunale di Montegiorgio, le tariffe da applicare per la fruizione del servizio di "mensa"/"refezione" da garantire ed espletare a favore dei bambini iscritti.
8. La dovrà garantire la continuità nel servizio degli operatori assegnati, allo scopo di evitare interruzioni deleterie nel rapporto educativo-affettivo con i bambini.
9. La è tenuta, prima di iniziare i servizi, a consegnare l'elenco del personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.
10. La ditta provvederà, altresì, a:
 - assicurare la manutenzione ordinaria necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi ed ogni altro materiale custodito nel perfetto stato d'uso, ivi compresa la riparazione del materiale, degli arredi, delle attrezzature e l'eventuale sostituzione degli stessi per cause non dovute all'usura. Per quanto attiene ai grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi ecc) saranno sostituiti dalla Ditta in caso di guasti e rotture non riparabili per cause imputabili alla non corretta utilizzazione/gestione e/o manutenzione degli stessi (il Comune provvederà invece alla loro sostituzione solo in caso di guasto non riparabile dovuto ad usura o a un difetto di funzionamento di fabbrica).

Art. 5 QUANTITA' DELLE PRESTAZIONI

1. Per i servizi di cui alle lettere A) e B) del precedente articolo 1, comma 1, la ditta.....dovrà utilizzare 1 (una) unità lavorativa ogni 10 (dieci) bambini frequentanti la sezione primavera.
2. La ditta appaltatrice dovrà predisporre una "squadra" di personale educativo composta da un numero di persone pari al rapporto tra numero dei bambini frequentanti la sezione primavera diviso 10, arrotondando il risultato all'unità superiore.
3. Non dovrà essere garantita, necessariamente, la presenza contemporanea di personale educativo nel numero massimo risultante da detto rapporto essendo la ditta facoltizzata a stabilire autonomamente turni di lavoro secondo le esigenze del servizio.
4. In deroga a quanto precisato in precedenza, dalle ore 9:30 alle ore 11:30 dovrà essere garantita la presenza contemporanea delle educatrici nel rispetto del rapporto 1 educatrice per ogni 10 bambini presenti, anche al fine di assicurare lo svolgimento delle attività ludico - educative.
5. Per l'espletamento dei servizi di cui alla lettera C) del precedente articolo 1, comma 1, la ditta potrà scegliere una delle seguenti modalità:
 - convenzionarsi con la ditta fornitrice dei pasti per la scuola materna;
 - convenzionarsi con propria ditta accreditata di fiducia;
 - provvedere direttamente con proprio personale.
6. Per l'espletamento dei servizi di cui alla lettera D) del precedente articolo 1, comma 1, la ditta dovrà utilizzare un addetto per un'ora al giorno.

Art. 6
PRINCIPALI CONTENUTI DI ALCUNE PRESTAZIONI

1. Il **servizio educativo** consiste, principalmente, nei seguenti punti:
 - accogliere adeguatamente bambino e genitore all'entrata, favorire il ricongiungimento all'uscita e scambiare quotidianamente informazioni con i genitori;
 - seguire l'alimentazione e l'igiene dei bambini;
 - avvertire tempestivamente i genitori o chi per essi nei casi di improvvisi malori o indisposizioni dei bambini, sopraggiunti durante la permanenza alla sezione primavera, onde decidere i provvedimenti da adottare e operare affinché il bambino venga ritirato il più presto possibile;
 - seguire lo sviluppo psico-fisico del singolo bambino attraverso l'osservazione diretta e verificare la validità delle scelte effettuate nell'ambito del gruppo degli educatori;
2. Il **servizio di cucina** comprende:
 - l'**acquisto delle derrate alimentari** (nel rispetto delle normative nazionali e CEE) necessarie per il confezionamento e la somministrazione dei pasti o il convenzionamento per la fornitura dei pasti da ditte di settore accreditate per gli utenti della sezione primavera in occasione della colazione, del pranzo e merenda, secondo i menù predisposti in base a tabelle dietetiche.
 - non è ammesso l'uso di pasti veicolati forniti dai genitori e saranno rispettate diete particolari prescritte con certificazione medica (confezioni integre degli alimenti prescritti dovranno essere fornite dai familiari).
 - la **distribuzione** dei pasti;
 - il successivo **lavaggio e riordino** delle stoviglie e dei locali;
 - dovranno essere rispettate scrupolosamente le norme igienico - sanitarie riguardanti il personale ed i locali della mensa e dei servizi igienico - sanitari adiacenti.
 - durante la somministrazione dei pasti dovranno essere presenti unità lavorative sufficienti a garantire un corretto espletamento del servizio stesso.
3. **La Ditta aggiudicataria:**
 - dovrà curare la predisposizione del Manuale di Autocontrollo **HACCP**, ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse ad una corretta tenuta dello stesso, compresa la formazione del personale addetto da produrre prima della stipula del contratto.
 - dovrà procedere altresì all'individuazione del soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato altresì dell'attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato. In particolare, **campioni dei pasti cucinati devono essere conservati per 48 ore** e copia delle analisi degli alimenti somministrati, dovrà essere consegnata, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, nel più breve tempo possibile.
 - si farà carico delle sanzioni previste dal D.Lgs. 193/2007, dovute a mancate operazioni degli operatori.

Art. 7
REQUISITI DEL PERSONALE

1. Il personale utilizzato dalla ditta..... per i vari servizi dovrà essere in possesso di qualifica professionale come previsto dalla normativa di settore.
2. La ditta.....dovrà curare l'acquisizione del "certificato penale antipedofilia" del personale incaricato.
3. Tutto il personale impiegato per le varie tipologie di servizi dovrà avere il certificato di sana e robusta costituzione fisica ed eseguire il "drug testing" rilasciato dal competente servizio sanitario pubblico.

Art. 8
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il personale impiegato dalla ditta per il servizio appaltato dovrà osservare, tra le altre, **le norme del vigente Regolamento Comunale disciplinante il Servizio di Sezione Primavera** che qui devono intendersi integralmente richiamate.
2. Le educatrici hanno inoltre il compito di programmare e svolgere l'attività ludica all'interno della Sezione in modo rispondente agli interessi ed alle attitudini dei bambini che la frequentano. Alle stesse sono quindi affidate la cura e la custodia dei giochi e del materiale ludico.

3. All'atto dell'ammissione del bambino e, comunque, prima che abbia inizio la frequenza le educatrici disporranno un colloquio preliminare con i genitori per un reciproco scambio di informazioni volto a favorire un sereno inserimento.

4. Le educatrici dovranno provvedere alla necessaria assistenza per la somministrazione dei pasti, attenendosi al rispetto di eventuali prescrizioni dietetiche effettuate dal medico curante del bambino.

Art. 9 PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

1. Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza (gruppo di monitoraggio, customer satisfaction, etc.).

Art. 10 TARIFFE DI FREQUENZA E CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO

1. Sono di esclusiva competenza della ditta affidataria/concessionaria le tariffe a carico degli utenti per la frequenza della sezione primavera. La ditta dovrà applicare le tariffe appositamente stabilite dal Comune di Montegiorgio al netto del ribasso offerto, sulle stesse, in sede di gara.

2. Il Comune di Montegiorgio riconoscerà al concessionario eventuali contributi regionali e/o statali attribuiti per la gestione della sezione primavera in questione.

3. Il Comune di Montegiorgio potrà, altresì, riconoscere, alla ditta affidataria, per ogni utente iscritto e regolarmente frequentante, un contributo mensile aggiuntivo alle sopra citate tariffe, non superiore ad euro (...../00) per frequenza a tempo pieno (8 ore) e non superiore ad euro (...../00) per frequenza a tempo parziale (non meno di 4 ore). Nel caso in cui, nel corso del mese, la presenza dell'utente sia inferiore a giorni quindici, il contributo predetto sarà ridotto del 50%.

Art. 11 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La concessione in comodato di immobile nella disponibilità del Comune di Montegiorgio ove attivare una sezione primavera avrà inizio dal al, mesi di agosto esclusi". Al termine del predetto periodo, la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni agli stessi patti e condizioni vigenti fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure di affidamento.

Art. 12 ASSICURAZIONI

1. Il concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente contratto, esonerando pertanto il comune da qualsiasi responsabilità connessa.

2. Il concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, con una validità non inferiore alla durata complessiva del contratto, dovrà prevedere una copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli utenti (RCT), con i seguenti massimali:

RCT massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00;

RCO massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00;

nella suddetta polizza RCT il comune dovrà essere considerato terzo e tra gli utenti saranno compresi i genitori/accompagnatori ed i bambini frequentanti. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa al comune entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse al comune alle relative scadenze.

3. In alternativa alle polizze di cui al precedente comma, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati nel precedente comma e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.
4. Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso.

5. Il concessionario, in caso di danni ai beni concessi in comodato d'uso, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà il comune, addebitando all'appaltatore il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.
 6. Il concessionario dovrà accollarsi ogni responsabilità, sia di natura civile che penale, in merito a danni, causati da terzi o dal concessionario stesso, alle strutture, a persone e cose comunque avvenuti nel corso della conduzione dei locali. Ai fini della copertura dei rischi di cui al presente affidamento, il concessionario deve, anche, presentare, prima della sottoscrizione del contratto, anche una fidejussione bancaria o polizza assicurativa o altra garanzia che sarà ritenuta, comunque, equivalente dal comune di Montegiorgio, pari al 10% dell'importo contrattuale, per la copertura di eventuali danni occorsi alle strutture durante il periodo della gestione e/o riscontrati al momento del rilascio degli immobili.
- Preventivamente alla stipula del contratto di comodato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere, ove necessario, polizza incendi a garanzia della struttura concessa in uso.

Art. 13 **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate o comunque tali da pregiudicare il corretto svolgimento della convenzione, produrrà la risoluzione anticipata del contratto.
A tale risoluzione si addiverrà, in deroga all'art. 1454 e 1456 del C.C. nei seguenti casi:
 - la mancata richiesta di accreditamento o il venir meno dei requisiti di accreditamento
 - il mancato rispetto dell'orario minimo di apertura
2. In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che il concessionario dell'immobile possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe, la ditta che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

Art. 14 **FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Fermo.

Art. 15 **SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono per intero a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 16 **RESPONSABILITA'**

1. La ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati all'Amministrazione Comunale in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.
2. La ditta si impegna ad eseguire le attività di cui al precedente articolo 1 con idonea organizzazione aziendale ed il personale adibito deve essere in possesso di tutti i requisiti professionali ed idoneo alla migliore realizzazione del servizio stesso.
3. La ditta si impegna a conformare le proprie attività a tutte le apposite normative e disposizioni Europee, Nazionali e Regionali riguardanti il settore in questione.
4. La Ditta è tenuta ad applicare il C.C.N.L. vigente di riferimento e ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni e dare comunicazione dei contributi versati in ossequio a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
5. Per la cooperative sociali il contratto di riferimento è quello delle Cooperative Sociali.
6. Per quanto attiene ai contributi previdenziali gli stessi devono essere calcolati e versati con le

modalità vigenti nella provincia di Fermo.

Art. 17 VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione comunale riconosce il valore del volontariato in campo sociale. Nell'eventualità l'aggiudicatario intendesse impegnare soggetti volontari, le attività da questi svolte potranno essere coordinate in aggiunta a quelle svolte dall'aggiudicatario stesso.

2. La ditta aggiudicataria può consentire la partecipazione dei volontari alla formazione professionale.

Art. 18 RISPETTO DEL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

1. La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/08 del 09.04.2008 in materia di sicurezza sul lavoro. La ditta valuta pertanto, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. All'esito della valutazione "il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".

2. La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Art. 19 NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in quanto applicabili.